

Ogni Scrivano per la facoltà, che con i presenti Statuti a lui s' impartisce, potrà rogare li Testamenti di quelli del rispettivo Equipaggio, e di altri imbarcati nel Bastimento, i quali venendo a morte nel corso della Navigazione, volessero disporre de' proprj Beni, osservando per altro in ciò esattamente i metodi, e le cautele seguenti.

Ogni volta pertanto che lo Scrivano farà ricercato di rogare un Testamento, farà tenuto di formarne due Cedulae consimili, munite della sua giurata sottoscrizione, e di quella almeno di due Testimonj, i quali avranno ad intendere anch' essi la volontà del Testatore, come per Legge del Serenissimo Maggior Consiglio 1474. 2. Dicembre fu prescritto a' Nodari Veneti ne' Registri de' Testamenti Nuncupativi. Una di queste due Cedulae Originali, pubblicate, che siano per la morte del Testatore, avrà debito esso Scrivano, se il Bastimento fosse diretto per altri Porti, d' indirizzarla sotto sigillo al Magistrato all' Armar, perchè esso la faccia produrre nella Cancelleria Inferiore unica depositaria, e custode di simili Carte. L'altra Cedula farà tenuto di conservarla presso di sè, per dover poi al suo ritorno in questi Porti, e nell' atto di presentarsi all' Ufficio di Sanità, rassegnarla sotto sigillo all' Ufficio medesimo, onde da esso sia diretta al Magistrato all' Armar, e da questo poi trasmessa nella detta Cancelleria, per esser ivi custodita unitamente alla prima per gli opportuni confronti. Se poi il Registro, e la pubblicazione del Testamento accadesse nel tempo, che il Bastimento fosse di-